



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Statale di Esperia

Via San Rocco,5–03045 Esperia (FR)- Tel.0776 938023 fax0776 938135

e-mail: FRIC80300L@istruzione.it -pec: FRIC80300L@pec.istruzione.it

sito web: www.icesperia.it

Esperia, 13/09/2018

All'Albo dei plessi

All'Albo on-line

Al Sito web- Regolamenti

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI. PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA.

Premesso che:

- La custodia, il controllo e la vigilanza sugli alunni sono un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti Scolastici;
- Al Dirigente Scolastico non spettano i compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
- Visto l'art. 6 DPR 416/74 – attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva;
- Visto il D.L.vo 297/94;
- Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01.02.01;
- Visto l'art.29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;
- Visto il D.L.Vo 81/08 (obblighi del datore di lavoro , del dirigente); individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Visto il codice civile;
- Vista la Carta dei servizi scolastici” recante i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio nelle Istituzioni Scolastiche e educative di ogni ordine e grado;
- Visti il D.L. n.137, art.2 dell'01.09.2008 e il D.M. n.5/2009 sulla Valutazione del comportamento degli alunni;
- Visto il D.Lgs n. 62/2017 art. 1 sulle modifiche ed integrazioni sulla Valutazione del comportamento degli alunni,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rende noto a tutti (personale docente, ATA, GENITORI, ALUNNI) IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI mediante:

- Affissione all'Albo della Scuola;
- Pubblicazione all'Albo on-line e al Sito web
- Inserimento POF e consegna ai Responsabili di Plesso;
- Informazione ai genitori attraverso il Patto formativo: gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al D.S. eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e

l'orario d'ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata nella scuola, durante l'intervallo, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;

e fornire in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate si riferiscono alla Vigilanza degli alunni:

- ART.1 [DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.](#)
- ART.2 [DALL'INGRESSO NELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA](#)
- ART.3 [DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI;](#)
- ART.4 [DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE;](#)
- ART.5 [DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI;](#)
- ART.6 [NEL PERIODO DI INTERSCUOLA:MENSA E DOPO-MENSA;](#)
- ART.7 [IN RIGUARDO AI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO";](#)
- ART.8 [DURANTE IL TRAGITTO AULA-PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA;](#)
- ART.9 [DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.](#)
- ART.10 [L'USO DEI CELLULARI A SCUOLA.](#)
- ART.11 [IN CASO DI INFORTUNI E MALORI DEGLI ALUNNI.](#)
- ART.12 [IN CASO DI SCIOPERO.](#)
- ART.13 [NORME FINALI](#)

Tutto il personale della Scuola è tenuto a rispettare e far rispettare scrupolosamente il seguente regolamento:

ART.1 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tale proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice civile.

Ai sensi dell'art.2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";

dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...) .Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nella ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. Sez.III 18.4.2001) , n.5668); è richiesta, perciò , la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ. sez.III 3.2.1999 n.916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'Insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti sez.III 19.2.1994 n.1623 , ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti. Gli esperti esterni, di supporto all'attività didattica ed autorizzati dal Dirigente Scolastico, possono e debbono permanere nei locali scolastici esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso, la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente. **Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'Insegnante deve restare nella classe ed affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.**

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

ART.2- VIGILANZA SUGLI ALUNNI DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, **antimeridiano o pomeridiano, si dispone quanto segue:**

- Presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno (se ve ne sono) vigilano il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti **a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

La vigilanza degli alunni è assicurata all'interno dei locali scolastici, durante la permanenza a scuola, durante lo svolgimento di attività autorizzate interne ed esterne nonché durante l'uscita dalla medesima.

La vigilanza degli alunni è assicurata all'interno dei locali scolastici, durante la permanenza a scuola, durante lo svolgimento di attività autorizzate interne ed esterne nonché durante l'uscita dalla medesima.

L'ingresso nelle pertinenze scolastiche è consentito solo nei 5 minuti antecedenti l'orario previsto d'ingresso, poiché solo da tale momento ha inizio la sorveglianza da parte del personale scolastico.

Gli alunni entrano negli edifici scolastici al suono della campanella senza attardarsi nel cortile (dove c'è), evitando di correre, di spintonarsi e di urlare.

- I genitori lasceranno gli alunni all'ingresso dell'edificio scolastico; per i più piccoli è possibile accompagnarli fino alla porta di ingresso, ma solo nei primi giorni di accoglienza e senza intrattenersi oltre lo stretto necessario.
- E' cura dei docenti accogliere gli alunni.
- Nel raccomandare la puntualità, per non ritardare l'inizio delle attività didattiche, si precisa che per gli alunni sono consentiti max 5 minuti di tolleranza rispetto all'orario previsto. Il reiterarsi dei ritardi, da parte di uno stesso alunno, si configura come atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'attività posta in essere dai docenti di classe, nonché nei confronti dei docenti stessi e dei compagni e darà pertanto luogo a formali richiami.
- Dopo l'ingresso degli alunni i cancelli esterni e le porte di accesso all'edificio vengono chiuse e vigilate con particolare cura dai collaboratori scolastici.
- Ai genitori è fatto divieto di accompagnare i figli in classe. Ogni eccezionale esigenza viene eventualmente autorizzata formalmente dal Dirigente Scolastico.
- Le uscite anticipate sono concesse dal Dirigente Scolastico o dai responsabili di plesso. Ogni esigenza, formalmente inoltrata con apposita richiesta scritta presso i nostri uffici, viene valutata ed eventualmente autorizzata. L'uscita anticipata sarà consentita dal docente di classe previa acquisizione dell'eventuale autorizzazione rilasciata dal Dirigente. **Le uscite anticipate costituiscono evento straordinario.**

ART.3 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO O DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

Gli alunni devono rimanere nell'aula, i docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata, per consentire un rapido cambio del docente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso e all'Ufficio di presidenza.

ART.4- VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

L'intervallo, della durata di **dieci/ quindici minuti, nella Scuola Secondaria di primo grado**, e di quindici minuti, nella Scuola Primaria, ed intercorrente modo variabile a seconda delle necessità dei singoli plessi scolastici, viene effettuata in classe.

La vigilanza viene effettuata dai docenti in servizio durante lo svolgimento dell'intervallo. I docenti rimangono nell'aula per poter vigilare sugli alunni, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

La vigilanza durante l'intervallo è affidata **congiuntamente ai docenti in servizio e ai collaboratori scolastici secondo i seguenti criteri:**

- Ai docenti in servizio durante l'intervallo è affidata la vigilanza dell'aula e dello spazio in prossimità della porta dell'aula stessa;
- Ai collaboratori in servizio durante l'intervallo è affidata la sorveglianza di alcuni punti strategici (atrio, corridoi, bagni...)

I collaboratori scolastici per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

- Gli alunni devono usare i servizi posti nel proprio piano.
- Gli alunni non devono spostarsi di piano.
- Gli alunni devono recarsi in bagno max 1 alla volta.

ART.5- VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività antimeridiano o pomeridiano, si dispone quanto segue:

- **All'uscita di scuola il minore viene prelevato da un genitore o persona delegata e autorizzata da richiesta formalizzata presso l'Ufficio di Segreteria:**
- Il genitore è invitato a sostare al di fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico per consentire l'uscita in sicurezza delle classi;
- Presso ciascuna porta di uscita dell'edificio è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- Il deflusso degli alunni, al termine delle lezioni, deve avvenire in modo ordinato e la vigilanza dei corridoi di passaggio è affidata ai collaboratori scolastici;
- Ai collaboratori scolastici è affidato il compito di far rispettare le direttive su indicate, senza alcuna eccezione che non sia stata vagliata prima dal Dirigente;
- **Gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado sono tenuti ad assistere gli alunni sino al cancello esterno di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca;**

- Gli insegnanti della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria riconsegnano gli alunni direttamente ai genitori o a chi ne fa le veci;
- **Il genitore in ritardo deve comunicarlo alla scuola, che attiverà le misure di sorveglianza momentanea a carico dell'insegnante, per alcuni minuti, e dei collaboratori scolastici limitatamente a mezz'ora, al termine della quale verranno contattate le autorità competenti.**

ART.6- VIGILANZA SUGLI ALUNNI NEL PERIODO DI INTERSCUOLA, MENSA E DOPO SCUOLA

Il servizio mensa, gestita dall'Ente locale, si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta. I docenti si occupano della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. **Durante la refezione scolastica, i collaboratori scolastici non “sostituiscono” i docenti, ma si “affiancano” ad essi.** Le sezioni e le classi, durante la mensa, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e di assistenza (in particolare nella Scuola dell'Infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitano gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani) e, durante il pranzo, controllano ed educano a comportamenti corretti.

ART.7- VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata:

- Dal docente di sostegno e/o dal docente della classe, coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

ART.8 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, LABORATORI AULE SPECIALI E VICEVERSA.

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

ART.9- VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Dirigente Scolastico.

Data la particolare valenza didattica è auspicabile almeno la partecipazione della metà + uno della classe di Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado partecipante.

Per le visite a piedi nei dintorni della Scuola o nell'ambito del territorio comunale, i docenti devono comunque preventivamente acquisire il consenso dei genitori, consenso espresso e firmato su apposito modello disponibile sul sito o in segreteria alunni.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di due insegnanti per sezione della Scuola dell'infanzia, di un docente ogni dodici alunni nella Scuola Primaria e di un docente ogni quindici alunni max nella scuola secondaria di primo grado.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, è designato

– in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

E' necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio/uscita deve essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe/sezione.

Per i viaggi d'istruzione o uscita di più giorni, ogni alunno deve essere dotato di tessera sanitaria e di un foglio individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della Scuola e recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

ART.10- CELLULARE A SCUOLA

Si ribadisce il divieto circa l'uso del cellulare a scuola. Tale divieto è posto a garanzia del diritto alla tutela dei minori e pertanto l'uso del cellulare durante l'attività didattica, nei bagni e negli spogliatoi può configurarsi come elusione della vigilanza dell'adulto, che in tal modo viene posto nella situazione di non poter prevenire comportamenti scorretti (foto, filmati) lesivi della privacy o possibili contatti con persone estranee. **I signori genitori, pertanto, devono sollecitare il proprio figlio non a chiamare da scuola per qualunque evenienza, ma a comunicare eventuali urgenze al docente, che provvederà a far chiamare i genitori. Si ribadisce che, nel caso in cui il divieto non venga rispettato, i docenti sono autorizzati a requisire il cellulare e a consegnarlo in Presidenza. Il telefonino, privato della scheda che resta in possesso dell'alunno, sarà riconsegnato nelle mani di un genitore.**

ART.11- VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI INFORTUNI E MALORI DEGLI ALUNNI

L'insegnante in servizio, se accade un malore o un infortunio ad un alunno a lui affidato:

- Resta calmo insieme agli altri allievi
- Evita che si crei ressa attorno all'infortunato
- Richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso, il quale si reca sul posto ed attua quanto reputa responsabilmente di sua competenza; **nelle situazioni di gravità, anche presunta, fa chiamare il "118";**
- Avverte immediatamente la famiglia dell'infortunato. In caso di intervento medico ed ospedaliero, informa i familiari dell'alunno della necessità di consegnare in Segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso l'alunno debba essere portato al pronto soccorso in ambulanza ed i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno deve essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico;
- Avverte il Dirigente Scolastico o il suo sostituto;
- Segnala l'accaduto all'Ufficio Didattica che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.

- Compila il modulo d'infortunio, appositamente predisposto dall'ufficio di segreteria. **L'insegnante deve redigere il modulo d'infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata, quindi non copra il danno che resta a carico della scuola e del suo personale.**

N.B.

- **in linea di massima, non rimuovere l'alunno con malore;**
- **tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi;**
- **avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.**

ART.12- VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del Consiglio di stato del 27.01.82); **i docenti non vengono però impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte.**

ART.13- NORME FINALI

Il presente regolamento costituisce parte integrante **del Regolamento d'Istituto.**

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale regolamento su proposta degli organi collegiali, con ratifica del dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993